

AIDC LAB

Gruppo di lavoro AIDC Milano

Pubblica consultazione dell'Agazia delle Entrate

*Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR). D.L. n. 124 del 2019.
D.L. n. 34 del 2020. Credito di imposta art. 1, commi da 219 a 225, della L. n. 178
del 2020*

Componenti:

Andrea Ballancin, Paolo Bifulco, Renato Dell'Oca, Annalisa Donesana, Alessandro Dragonetti, Carlo Galli, Edoardo Ginevra, Duilio Liburdi, Sabrina Lombardo, Michaela Marcarini, Angelo Pappadà, Renato Paternollo, Davide Pellegrini, Marco Piazzola, Martina Ricci, Marco Salvatore, Salvatore Sanna, Umberto Santacroce, Massimiliano Sironi, Luca Valdameri

Premessa

In relazione alla pubblica consultazione promossa dall’Agenzia delle Entrate in data 19 gennaio 2021, con riferimento alla Bozza della Circolare che fornisce chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (“PIR”) in scadenza il 16 febbraio 2021, il gruppo di lavoro AIDC LAB dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano (AIDC Milano) esprime in premessa apprezzamento per il metodo scelto da parte dell’Amministrazione finanziaria, che consente sia al mondo accademico che agli operatori professionali di formulare osservazioni e commenti su materie di particolare interesse. Proprio in quest’ottica e in coerenza con lo spirito di collaborazione il gruppo di lavoro propone all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate le seguenti osservazioni e commenti al documento, manifestando fin d’ora la più ampia disponibilità anche ad approfondire ulteriormente (qualora di interesse) i contenuti del presente scritto.

* * *

Modalità di redazione delle osservazioni e dei commenti

Per permettere una lettura più agevole delle osservazioni proposte si è preso a riferimento lo stesso schema che l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato nella strutturazione della bozza di circolare, formulando commenti e osservazioni per specifici paragrafi. Sono state poi incluse delle osservazioni di carattere generale relative, ovviamente, alle problematiche contenute nella bozza di circolare.

Aspetti di carattere generale

Secondo l'impianto normativo vigente, l'investimento nel PIR beneficia dell'agevolazione fiscale quando almeno una parte (70%) dell'investimento totale è destinata a strumenti finanziari c.d. "qualificati", ossia quelli, anche non negoziati, di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o residenti in Stati UE o SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo. Questo requisito deve essere valutato al momento in cui il titolare effettua l'investimento.

Il Regno Unito di Gran Bretagna ha esercitato il proprio diritto di recesso dall'Unione europea (c.d. "Brexit") con effetto dalle ore 23:00 inglesi del 31.1.2020, corrispondenti alle ore 0:00 dell'1.2.2020 nell'ora dell'Europa Centrale. Da tale momento, il Regno Unito ha assunto ai fini fiscali lo status di Stato extracomunitario, anche se è stato previsto un periodo transitorio che ha avuto termine il 31.12.2020.

Inoltre, il 24.12.2020 l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna hanno stipulato un Accordo commerciale e di cooperazione (EU-UK Trade and Cooperation Agreement), che regola molte materie aventi ad oggetto gli scambi di beni, gli investimenti, la prestazione di servizi e la mobilità delle persone.

Andrebbe quindi chiarito come si deve procedere per gli investimenti in società UK che hanno nel tempo cambiato il loro status da comunitarie ad extracomunitarie, confermando che comunque il Regno Unito si considera uno Stato che prevede un adeguato scambio di informazioni.

Tematica: Divieto di investimento in partecipazioni qualificate

Paragrafi della circolare interessati: 1. Principali caratteristiche dei PIR

Osservazioni / Contributi: tenuto conto che la normativa dei PIR prevede da un lato il divieto di investimento in partecipazioni qualificate (solo) nel caso di investimenti "diretti" da parte di persone fisiche e, dall'altro, la possibilità di detenere contemporaneamente un PIR "ordinario" (1.0, 2.0 e 3.0) ed un PIR alternativo (ai sensi della lett. b), co. 2 dell'art. 136 del Decreto "Rilancio" n. 34 del 2020) che ha sostituito il comma 112 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2017), potrebbe essere opportuno chiarire se una partecipazione di per sé non qualificata inserita nel PIR ordinario possa essere considerata qualificata in virtù del fatto che il soggetto intestatario del PIR sia intestatario di un PIR alternativo

tramite cui, indirettamente (per il tramite di un OICR o di una polizza assicurativa), possiede già una partecipazione qualificata nella società emittente lo strumento finanziario.

Tematica: limite di concentrazione

Paragrafi della circolare interessati: 1. Principali caratteristiche dei PIR

Osservazioni / Contributi: si richiede che venga specificato meglio un concetto che era già stato menzionato dalla precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate 26.2.2018 n. 3. Ci si riferisce, in particolare, al c.d. “limite di concentrazione” che caratterizza i Piani di Risparmio a lungo termine secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 103 della L. 232/2016, per il quale non più del 10% (per i PIR alternativi il 20%) delle somme o valori destinati nel piano può essere investito “in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti”.

A questo proposito anche la bozza di circolare si limita ad affermare che “per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo come definiti dalle specifiche norme di settore”.

Andrebbe però chiarito cosa si intende per gruppo ai fini della specifica disciplina dei PIR. Da un punto di vista logico e sistematico, dovrebbe applicarsi il disposto dell’art. 2359 comma 1, nn. 1 e 2 del Codice civile (e dell’art. 93 del T.U.F.) che considera “società controllate:

- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.

A questi fini si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Muovendo da queste considerazioni, andrebbe chiarito se due società c.d. “sorelle” devono essere considerate appartenenti al medesimo gruppo e se siano riconducibili allo stesso gruppo le partecipazioni in soggetti che fanno tutti capo alla medesima famiglia.

Senza trascurare, sempre ai predetti fini, l'eventuale rilevanza delle fattispecie previste ex artt. 2497-*sexies* e ss c.c.).

Tematica: modalità di costituzione del PIR – coordinamento con la disciplina dei servizi/prodotti finanziari

Paragrafi della circolare interessati: 1. Coordinamento con la disciplina dei servizi/prodotti finanziari

Osservazioni/contributi: a pagina 6 della bozza di circolare, si riepilogano le modalità con le quali può avvenire la costituzione del PIR. A tale proposito, andrebbe comunque ribadito che l'apertura del rapporto con l'intermediario bancario/finanziario/assicurativo è soggetta al rispetto della normativa generale cui tali soggetti sono sottoposti nell'offerta di servizi di investimento (gestione individuale di portafogli; consulenza in materia di investimento), servizi accessori a questi ultimi (custodia e amministrazione strumenti finanziari, rubricazione di OICR senza conto corrente di appoggio) e prodotti finanziari.

In particolare, occorre osservare che:

- a. qualora l'intermediario bancario/finanziario offra alla propria clientela il PIR 3.0 e/o il PIR alternativo (anche nella "veste" di OICR *compliant* istituito o gestito da una SGR o da un GEFIA), esso è soggetto alla disciplina cd. *product governance*, la quale impone di valutare *ex ante* la compatibilità del profilo di rischio del prodotto (in questo caso tenendo conto delle percentuali di investimento della componente qualificata e non qualificata, per singola *asset class*) con la segmentazione della clientela al dettaglio
- b. ove il prodotto PIR venga unitariamente offerto alla stregua di un piano di risparmio individuale (contratto di negoziazione, RTO, collocamento con consulenza non indipendente) l'intermediario soggetto alla Mifid2 deve preventivamente valutare l'adeguatezza di ogni singola raccomandazione di investimento proposta (singolo investimento o OICR PIR *compliant*) con il profilo di rischio del cliente. Ciò ha un particolare rilievo in caso di investimenti illiquidi
- c. in caso di contratto di gestione individuale "PIR *compliant*", oltre all'obbligo ovvio di opzionare il regime amministrato, la valutazione di adeguatezza avviene sulle caratteristiche generali del mandato; a protezione del periodo minimo di investimento (5 anni) è verosimile che il gestore (banca o SIM) imponga commissioni di ingresso con "tunnel" a 5 anni (il cui costo in caso di

- estinzione anticipata del mandato) si aggiungerebbe alla ripresa a tassazione dei redditi degli investimenti
- d. qualora la raccomandazione abbia ad oggetto un FIA, PIR *compliant* o *not compliant*, le modalità di investimento devono rispettare le normative vigenti in materia di circolazione delle quote in Italia (es. FIA riservato o non riservato a investitori professionali) e in materia di esenzione alla disciplina dell'offerta pubblica (es. art.100 TUF)
 - e. il collocamento dei prodotti assicurativi, sia di ramo I che di ramo III, è sottoposto a normative similari di tutela del risparmiatore, anche nel caso in cui avvenga tramite intermediari bancari/imprese di investimento/finanziari art.106TUB
 - f. è possibile ipotizzare la sottoscrizione, da parte di un cliente al dettaglio con un intermediario bancario, di un contratto di conto corrente dedicato collegato ad un dossier amministrato e di un contratto di negoziazione *execution only* (regime di appropriatezza). Tuttavia, la normativa attuale non prevede che tali contratti abbiano ad oggetto strumenti non quotati su mercati regolamentati o MTF. Di conseguenza, una simile struttura (maggiormente adatta ad un piano PIR alternativo) dovrebbe associarsi al ricorso ad una società fiduciaria (con delega di gestione ad un soggetto terzo abilitato, come avviene già nel caso di alcuni *family office* non costituiti in forma societaria)
 - g. la gestione del contratto di amministrazione diretto con l'intermediario bancario pone un rilevante problema operativo, relativo all'amministrazione di debiti *peer-to-peer* e/o crediti commerciali ceduti a persone fisiche. Esiste la possibilità di costituire SPV o trust ma con costi ulteriori per l'investitore

Tematica: Disinvestimento tramite cessione

Paragrafi della circolare interessati: 1. Principali caratteristiche : holding period

Osservazioni / Contributi: a pagina 7 della bozza di circolare si afferma che il mancato rispetto dell'holding period comporta il recupero delle imposte dovute sui redditi percepiti in regime di esenzione, salvo il reinvestimento entro 90 giorni delle somme derivanti dal "rimborso" degli strumenti finanziari oggetto di investimento.

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 8.4 della circolare del 26 febbraio 2018, n. 3, sarebbe utile precisare che i chiarimenti resi nella bozza di circolare non si riferiscono esclusivamente al caso di “rimborso” degli strumenti finanziari contenuti nel piano (unica fattispecie espressamente citata) ma anche al caso di “disinvestimento tramite cessione” dei medesimi strumenti finanziari.

Tematica: Quote di srl piccole e medie imprese immesse in PIR 3.0

Paragrafi della circolare interessati: 1.1. Investimenti oggetto dei PIR

Osservazioni / Contributi: a pag. 11 della bozza di circolare, ove, dopo aver ricordato che l’articolo 100-ter, comma 1-bis, del Testo unico della finanza, pur non riconducendo le quote di partecipazione in PMI nel novero degli strumenti finanziari, ha previsto che le piccole e medie imprese costituite sotto forma di società a responsabilità limitata, possano raccogliere capitale di rischio anche tramite piattaforme on line (cd. equity crowdfunding) operanti nei limiti previsti dalla normativa TUF si afferma che, “in linea con la *ratio* ispiratrice del regime PIR, le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono, quindi, essere inserite tra gli investimenti qualificati di un piano di risparmio a lungo termine”.

La bozza di circolare sembra ammettere fra gli investimenti qualificati compresi nei PIR 3.0 le quote le di SRL PMI a prescindere dal fatto che costituiscano oggetto di offerta al pubblico.

Se fosse così, sarebbe opportuno che il concetto fosse meglio esplicitato. Nel caso invece in cui la circolare intenda delimitare l’operatività alle partecipazioni offerte al pubblico sarebbe il caso di specificare che sono qualificate le quote offerte al pubblico in qualsiasi modo consentito dalla norma e non solo mediante piattaforme di *crowdfunding*, così da meglio esplicitare il contenuto dell’interpello 96 del 2019 che rispondeva ad un quesito limitato al caso di quote offerte mediante piattaforme.

Coerentemente, andrebbe poi chiarito se le quote delle PMI innovative che applicano l’art. 26 co. 5 del DL 179/2012 (per il quale è consentito loro procedere con l’offerta al pubblico di strumenti finanziari) possano rientrare negli investimenti agevolabili del PIR.

Tematica: identificazione degli investimenti eligibili

Paragrafi della Circolare interessati: 1. Nozione di strumenti finanziari negoziabili

Osservazioni / Contributi: nelle pagine 10 ed 11 della bozza di circolare ove si tratta della materia degli strumenti negoziabili, la bozza fa riferimento alla "*possibilità di essere oggetto di atti dispositivi e di circolazione all'interno di un mercato finanziario*" (quest'ultima, nozione ben diversa rispetto a quella di "mercato regolamentato"). Si attribuisce quindi, condivisibilmente, rilevanza all'astratta possibilità "giuridica" che uno strumento finanziario formi oggetto di circolazione. Nel successivo periodo, tuttavia, si afferma che "*sono da escludersi situazioni di circolazione occasionali ovvero limitate ad alcuni operatori ovvero subordinate a vincoli restrittivi*". Se escludere la circolazione limitata ad alcuni operatori ovvero subordinata a vincoli restrittivi appare coerente con la nozione di astratta idoneità a circolare, il riferimento a "*situazioni di circolazione occasionali*" introduce un elemento fattuale che genera opinabilità con essa, incertezza. Si suggerisce quindi di eliminare il riferimento per salvaguardare la nozione di idoneità alla circolazione in senso giuridico, privando l'effettiva circolazione in via di fatto di qualsiasi rilevanza.

Tematica: identificazione degli investimenti eligibili

Paragrafi della Circolare interessati: 1 esclusione dei prestiti c.d. "*peer to peer lending*"

Osservazioni / Contributi: nelle pagine 11 e 12 della bozza di circolare, pur apprezzando lo sforzo interpretativo per giungere ad ammettere le quote di società a responsabilità tra gli investimenti eligibili, non si comprendono le motivazioni per l'esclusione dei prestiti c.d. "*peer to peer lending*", in quanto "*attività di finanziamento riconducibile al contratto di mutuo*". Posto che gli strumenti finanziari di debito *plain vanilla* sono nella generalità dei casi caratterizzati da una causa di mutuo, non si comprende come la sussumibilità al contratto di cui all'articolo 1813 del codice civile possa costituire causa di esclusione, né come lo stesso non "*presenti caratteri e finalità compatibili con l'impianto previsto dalla normativa*" (favorire l'afflusso del risparmio privato verso l'economia reale). Sarebbe stato più semplice confermare espressamente l'esclusione in quanto i relativi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, piuttosto che richiamare principi generali di incerto governo.

Tematica: Recupero delle ritenute subite sui finanziamenti erogati alle imprese nell'ambito dei PIR Alternativi

Paragrafi della circolare interessati: 1.5 e premessa: disciplina delle ritenute

Osservazioni / Contributi: Si ritiene opportuno chiarire in premessa che anche per i PIR alternativi si rende applicabile l'articolo 1, comma 108, legge 11 dicembre 2016, n. 232¹. Per completezza, si ritiene altresì opportuno aggiungere un paragrafo a pagina 24 per confermare che anche le eventuali ritenute subite in relazione a finanziamenti erogati alle imprese possono essere recuperate in base al richiamato articolo 1, comma 108 (inclusi i casi in cui le ritenute siano subite dall'OICR e non solo dalla persona fisica titolare del piano)

Si pensi, ad esempio, al finanziamento all'impresa erogato da un OICR estero (PIR-*compliant*, autorizzato ad effettuare operazioni di *lending* in Italia) che subisce una ritenuta sugli interessi percepiti (che in questa sede si assume pari al 26%, ipotizzando che nel caso concreto manchino i requisiti per potersi avvalere di una convenzione contro le doppie imposizioni ovvero dell'esenzione da ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, del DPR 600/1973).

In tal caso, in assenza di meccanismi che consentano il recupero della ritenuta subita dall'OICR, si finirebbe per limitare in modo drastico la possibilità di ricorrere ad OICR PIR-*compliant* esteri per effettuare operazioni di *lending*. Per evitare questi inconvenienti, si ritiene possibile interpretare il comma 108 nel senso che in tali casi il titolare del PIR che investe in OICR esteri PIR-*compliant* potrebbe recuperare una parte delle ritenute applicate dall'emittente nei confronti dell'OICR (ad esempio prevedendo che l'ammontare di ritenuta applicata dall'impresa/borrower sia recuperato dal titolare del piano in funzione del rapporto tra il numero di quote/azioni dell'OICR sottoscritte rispetto al totale di quelle emesse).

Altre ipotesi in cui il fenomeno potrebbe verificarsi e sulle quali appare opportuno un chiarimento, riguardano ad esempio l'investimento in titoli c.d. atipici. Si tratta di strumenti il cui rendimento è generalmente soggetto ad una ritenuta a titolo d'imposta da parte dell'emittente ai sensi dell'articolo 5 del DL n. 512 del 30 settembre 1983. Anche in tali casi, si dovrebbe consentire il recupero della ritenuta

¹ In base al quale "Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i quali è costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

applicata dall'emittente, sia in ipotesi di investimento diretto nello strumento da parte del titolare del piano, sia in ipotesi di investimento mediante OICR

Tematica: Principali caratteristiche dei PIR

Paragrafi della circolare interessati: 1.5 Le novità delle disposizioni di cui al D.L n. 34 del 2020 e del D.L n. 104 del 2020

Osservazioni / Contributi: sarebbe opportuno che la circolare trattasse anche il tema degli *European Long Term Investment Fund* (ELTIF) chiarendo, in particolare, quali sono le condizioni alle quali tali strumenti possono godere del trattamento dei PIR Alternativi. Gli ELTIF sono stati lanciati in Europa nel 2015 come fondi che permettono di investire sulle piccole imprese con un'ottica di medio e lungo periodo e sono stati recepiti nei regolamenti dei singoli paesi UE nel 2018. L'investimento in equity, quasi equity, debito di PMI e attività reali tramite l'ELTIF concilierebbe agevolazioni fiscali e flessibilità d'investimento. Gli ELTIF, infatti, possono investire in capitale di rischio di aziende non quotate ed erogare credito direttamente a favore delle società target. Nonostante, quindi, i PIR siano strumenti di carattere prettamente nazionale volti ad incentivare l'afflusso di capitale nell'economia italiana, considerata la diffusione di tali strumenti occorrerebbe, a parere di chi scrive, delineare con precisione i contorni entro i quali gli ELTIF possono soddisfare i requisiti per usufruire dell'agevolazione fiscale riservata ai PIR. A tale proposito si evidenzia inoltre che la Commissione Europea ha indetto una pubblica consultazione per la modifica del regolamento UE2015/760 sugli ELTIF, allo scopo di rendere questi strumenti più appetibili e aumentarne la diffusione.

Tematica: OICR PIR *compliant*

Paragrafi della circolare interessati: 2. Limiti all'investimento

Osservazioni/contributi: sarebbe opportuno precisare che, qualora l'investimento qualificato sia costituito da quote di srl, queste non possono essere sottoscritti da un OICR sottoposto a normativa comunitaria (sia OICVM che FIA). Viceversa, debiti di impresa e/o crediti commerciali possono essere sottoscritti da FIA specializzati

Tematica: Disciplina c.d. “carried interest” ex art. 60, D.L. n. 50/2017

Paragrafi della circolare interessati: 2. Esenzione dei proventi

Osservazioni / Contributi: a pag. 32 della bozza di circolare si afferma che nella prassi i capitali raccolti dai fondi possono derivare dalla sottoscrizione da parte degli investitori di classi diverse di quote cui sono associati diritti diversi (vedi nota 60).

In linea con il dato letterale della norma, la bozza di circolare conferma che l’oggetto dell’agevolazione spetta a prescindere dalla tipologia di quote sottoscritte, ammettendo quindi che le quote dell’OICR PIR compliant siano caratterizzate da diritti diversi (ad esempio, con riferimento ai diritti patrimoniali). Sul punto risulterebbe utile esplicitare che laddove l’investimento posto in essere sia tale da integrare i citati requisiti di cui alle lettere a) (investimento minimo), b) (diritti patrimoniali rafforzati) e c) (holding period) del comma 1 dell’art. 60, D.L. n. 50/2017, i proventi da carried interest, qualificandosi come redditi di capitale, beneficeranno del regime di esenzione.

Tematica: Costituzione di un PIR “fai da te” tramite apporto

Paragrafi della circolare interessati: 3. Coordinamento tra disciplina dei PIR ed altre norme

Osservazioni / Contributi: la previsione contenuta nel comma 101 della Legge n. 232/2016, dispone che il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso cui consegue l’applicazione dell’imposta secondo le disposizioni dell’articolo 6, D. Lgs. n. 461/1997.

Posto che con la risposta ad interpello n. 113 del 16 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come l’apporto in un PIR alternativo (anche istituito presso una società fiduciaria) di una partecipazione detenuta in una società c.d. start up non costituisce causa di decadenza delle agevolazioni di cui all’articolo 29, del D.L. n. 179 del 2012 (principio che si ritiene possa essere esteso anche alle quote di PMI innovative), sarebbe anche utile precisare che se le attività finanziarie apportate al PIR non provengono da un rapporto di custodia, amministrazione o gestione intrattenuto presso un intermediario finanziario o, provengono da un tale rapporto, ma senza opzione per il regime amministrato o gestito, l’eventuale imposta sostitutiva sulle plusvalenze sia dovuta dall’intermediario presso il quale è costituito il PIR il quale, in caso di minusvalenza potrà certificarla all’investitore ex art. 5, comma 5 del D. Lgs. 461 del 1997 qualificandola come minusvalenza realizzata in “regime di risparmio amministrato”.

Inoltre, è necessario che sia chiarito che le eventuali conseguenze (in termini di imposte, sanzioni e interessi) derivanti dal fatto che il valore di apporto sia inferiore al presumibile valore di realizzo sul mercato ex Dm. 9 giugno 1998 sono esclusivamente a carico dell'investitore e non dell'intermediario. In particolare, si dovrebbe specificare che:

- ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D. Lgs. 461 del 1997 l'intermediario può sospendere l'operazione se l'investitore non comunica, anche mediante dichiarazione sostitutiva, tutti gli elementi necessari per determinare l'imposta dovuta compreso, oltre al costo d'acquisto o sottoscrizione, il presumibile valore di mercato al momento dell'apporto al PIR;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 6, l'intermediario può sospendere l'operazione se l'investitore non fornisce la provvista per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Inoltre, nel caso in cui l'apporto ai PIR alternativi abbia ad oggetto prestiti erogati da finanziatori non professionali attraverso piattaforme di Peer to Peer Lending di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Tuir - per i quali la ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5 del Dpr. 600/73 è applicata a titolo d'imposta secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 44, della legge 205 del 2017 - dovrebbe essere chiarito che l'investitore è tenuto a comunicare alla piattaforma di *crowdfunding* la volontà di effettuare l'apporto per metterla in condizione di operare la ritenuta d'imposta sugli interessi maturati, ma non corrisposti alla data dell'apporto. Ciò in quanto, in base all'articolo 68, comma 9 del Testo unico, tali interessi non concorrono alla formazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

Tematica: OICR PIR Compliant

Paragrafi della Circolare interessati: 3. Investimenti per il tramite di un fondo multicomparto

Osservazioni / Contributi: a pagina 38 della bozza, con riferimento al seguente passaggio, "*Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire successivi controlli, con riferimento alla fattispecie dell'esempio, sarà cura della SGR che gestisce l'OICR Y, qualora questo costituisca un fondo multicomparto, a provvedere sul piano contabile e documentale a "segregare" gli eventuali comparti del fondo "qualificati" per l'agevolazione da altri comparti del medesimo fondo, [...]*". Si chiede di chiarire se in capo alla SGR debbano intendersi come sussistenti obblighi ulteriori rispetto a quelli che già derivano dalla gestione di un fondo multicomparto che, per definizione, è già segregato sul piano giuridico, contabile e documentale.

Tematica: Investimenti agevolati di Casse di previdenza e Fondi pensione

Paragrafi della circolare interessati: 4.1. Modalità di costituzione del PIR

Osservazioni / Contributi: La misura in oggetto è volta a incentivare gli investimenti dei fondi pensione e della casse di previdenza in OICR istituiti in Italia ovvero in Stati UE/SEE, il cui patrimonio è investito prevalentemente in azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato. L'agevolazione consiste nell'esenzione da imposizione sui redditi percepiti in caso di distribuzione di proventi ovvero di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni dell'OICR e spetta se gli investimenti qualificati (quote o azioni di OICR) sono detenuti per almeno 5 anni e nei limiti del 10% *“dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente”* (art. 1, comma 95, L. 11 dicembre 2016, n. 232. La Bozza della Circolare prevede che *“Ai fini della applicazione di tale limite, si ritiene che qualora in un esercizio vengano effettuati investimenti rilevanti ai fini dei suddetti regimi di esenzione fino al limite del 10 per cento, nell'esercizio successivo possono essere effettuati investimenti agevolabili solo nei limiti del 10 per cento dell'incremento dell'attivo patrimoniale. Nel caso di diminuzione dell'attivo patrimoniale, invece, non si potranno effettuare ulteriori investimenti qualificati restando validi come tali quelli posti in essere negli esercizi precedenti”*. Tale indicazione secondo la quale negli esercizi successivi possono essere fatti investimenti solo nel limite del 10% dell'incremento dell'attivo patrimoniale non è del tutto in linea con il dettato normativo che, invece, fa riferimento all'attivo patrimoniale dell'esercizio precedente inteso nella sua totalità e non come incremento rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, nel caso in cui si volesse tenere conto dell'interpretazione più restrittiva fornita nella bozza di circolare mancano a parere di chi scrive indicazioni sulle modalità operative per la determinazione del plafond anche mediante il ricorso ad esemplificazioni pratiche. In particolare, gli aspetti che andrebbero chiariti sono:

- ✓ le modalità di determinazione del plafond nell'esercizio di prima applicazione che dovrebbe coincidere con l'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, a nulla rilevando l'eventuale incremento/decremento rispetto all'esercizio precedente;
- ✓ la possibilità di effettuare negli esercizi successivi ulteriori investimenti esenti fino a concorrenza della soglia del 10%; in particolare nel caso in cui in un esercizio siano effettuati investimenti, rilevanti ai fini del suddetto regime di esenzione, sotto soglia (i.e. in misura inferiore al limite del 10%), dovrebbe essere chiarito che nell'esercizio successivo, sia in costanza di attivo patrimoniale sia in caso di sua movimentazione, gli investitori abbiano la possibilità di effettuare investimenti incrementali sino al raggiungimento della soglia di legge del 10%.

Tematica: Novità contenute nella legge n. 178 del 2020

Paragrafi della circolare interessati: 5. Novità contenute nella legge di bilancio 2021

Osservazioni / Contributi: l'articolo 1, commi da 219 a 226, L. 178/2020, introduce un credito d'imposta spettante alle persone fisiche titolari di specifici piani di risparmio a lungo termine – PIR pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, che:

- vengano detenuti per almeno 5 anni
- il cui credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite.

Il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 01.01.2021 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.

In particolare, la bozza di circolare prevede che *“Alle persone fisiche titolari di un PIR Alternativo spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del Tuir, relativamente agli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano per almeno cinque anni. Al tal fine, si ritiene che il requisito temporale debba essere rispettato in relazione alla attività finanziaria relativamente alla quale si realizza la minusvalenza. Pertanto, non concorrono alla determinazione del credito d'imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti che sono detenuti a seguito di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati, entro il quinquennio”*.

Con riferimento alla determinazione del credito di imposta si ritiene che l'interpretazione fornita circa il requisito temporale dovrebbe essere rivista al fine di renderla più flessibile. Non far concorrere alla determinazione del credito di imposta minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti che sono detenuti a seguito di reinvestimenti renderebbe più rigido tale strumento. In particolare, si dovrebbe riconsiderare la definizione di disinvestimento al fine di escludere fattispecie di “cessione involontaria” delle attività finanziarie quali a mero titolo esemplificativo: fusioni, accorpamenti, delisting, OPA ecc.